



Rep. 428

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Contratto di collaborazione in qualità di Assistente Sociale nell'ambito del Progetto denominato "Home Care Premium"

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di marzo, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, sita in Via San Giuseppe, n. 32 – Sansepolcro (AR), in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 38 del 20/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ha stabilito di affidare, ai fini dell'espletamento delle funzioni inerenti il Progetto denominato "Home Care Premium", apposito incarico a n. 1 Assistente Sociale con contratto di collaborazione occasionale;

tra

- la Dott.ssa Marida Brogialdi, nata ad Arezzo (AR) il 06/03/1957, e residente a Caprese Michelangelo (AR), in Via Il Cerro, n. 114, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi Sociali Associati" dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (di seguito denominata Unione), con sede in Via San Giuseppe, n. 32 – Sansepolcro (AR), ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitata a stipulare contratti in nome e per conto dell'Unione, che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

e

- la Dott.ssa Elena Fontana (di seguito denominata collaboratrice), nata a Sansepolcro (AR) il 15/04/1983, e residente a Sansepolcro (AR), in Viale Osimo, n° 481;

si stipula il seguente contratto di collaborazione in qualità di Assistente Sociale nell'ambito del Progetto denominato "Home Care Premium".



Art. 1 – Tipologia del contratto

Il presente contratto si configura come contratto avente ad oggetto un incarico di collaborazione.

Esso non comporta in alcun modo l'insorgere di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra l'Unione e la collaboratrice.

La collaboratrice non è soggetta in alcun modo ad alcun vincolo di presenza né di orario.

Il solo vincolo cui la collaboratrice è soggetta è quello del raggiungimento degli obiettivi collegati alle attività di cui al seguente art. 2 del presente contratto.

Art. 2 – Funzioni

Le attività che la collaboratrice sarà chiamata a svolgere risultano le seguenti:

- a) valutazione e definizione del Piano Assistenziale del beneficiario;
- b) valutazione ed inserimento dei dati riguardanti anziani e minori disabili negli appositi database del Progetto;
- c) inserimento dei costi del Progetto nel database assistenziale;
- d) accoglienza, raccolta informazioni e attività di front – office;
- e) attività di integrazione sociosanitaria.



Art. 3 – Durata del contratto

L'incarico di collaborazione regolato dal presente contratto viene conferito per il periodo dal 20/03/2018 al 31/05/2018.

Art. 4 – Compenso

Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 2 del presente contratto, è attribuito un compenso lordo onnicomprensivo in misura pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

Tale compenso sarà liquidato previa presentazione della relativa notula, o delle relative notule.



Art. 5 – Tutela dei dati personali

L'Unione garantisce alla collaboratrice, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dati, derivanti dal rapporto di collaborazione occasionale in atto, verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n° 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Letto, firmato e sottoscritto.

Sansepolcro, lì 20 marzo 2018

La Dirigente dell'Unione
Dott.ssa Marida Brogialdi

La Collaboratrice
Dott.ssa Elena Fontana

